

Schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa da prestare a favore del Comune di Torino a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di siti inquinati, ai sensi dell'art. 242 c. 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 4 c. 2 della L. R. 42/2000 e s.m.i. della Regione Piemonte, come modificato dall'art. 25 della L. R. 3/2015, e della D.G.C. n. mecc. 03814 del 15/09/2015.

Spett.le Comune di Torino

Area Ambiente

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

Via Padova 29

10152 Torino

[Luogo, data]

Premesso che:

- 1) [nome Soggetto obbligato] domiciliato / residente / sede legale in C.F./P.IVA, in seguito denominato **Soggetto obbligato**, è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino n. cron. del [citare eventuali altri provvedimenti utili ad individuare l'obbligo] ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in Torino all'indirizzo, identificato con Codice Anagrafe Regionale n., ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) il Soggetto obbligato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi ad esso derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro (euro /) pari al 50 % (cinquanta per cento) del costo stimato dell'intervento, comprensivo di IVA e oneri accessori per la sicurezza, la direzione lavori e per la certificazione, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati a partire dalla data di emissione della presente garanzia fino alla data di eventuale escussione della stessa;
- 3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) dell'art. 1 della L. 348/1982 e s.m.i., mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata

da Società di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie assicurative a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

4) è denominato **Ente garantito** il Comune di Torino;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1. Costituzione della garanzia

La sottoscritta Azienda di Credito, di seguito denominata **Garante**, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n....., con sede legale nel Comune di, indirizzo (cod. fiscale /partita I.V.A), in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore sig., nato/a a il .../.../.....

oppure

La Sottoscritta Società di Assicurazione, di seguito denominata **Garante**, autorizzata con provvedimento n del, al rilascio di polizze fideiussorie assicurative a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale nel Comune di, indirizzo (cod. fiscale /partita I.V.A), in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore sig., nato/a a il/..../.....

con la presente fideiussione bancaria/polizza assicurativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore del Soggetto obbligato a favore del Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n°1, c.f. 00514490010 fino a concorrenza massima di Euro, (euro /....), a garanzia delle obbligazioni costituite dalla corretta esecuzione e dal completamento dell'intervento autorizzato di cui al punto 1) delle premesse.

Art. 2. Delimitazione della garanzia

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Soggetto obbligato agli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della presente fideiussione/polizza.

Il Garante fino a concorrenza dell'ammontare della garanzia, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del

Soggetto obbligato per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere al Comune di Torino.

Il Garante si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione al Comune di Torino al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.

Art. 3. Escussione della garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito senza opporre eccezione alcuna da parte del Garante, incluse quelle indicate all'art. 1945 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune di Torino, notificata con le modalità di cui al successivo Art. 8, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Soggetto obbligato senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Il Garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile ed esonera espressamente il Comune di Torino dall'obbligo di agire nei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Qualora il Garante non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento sarà tenuto a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale vigente.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4. Altri oneri

Il mancato pagamento dei premi o delle commissioni e degli eventuali supplementi da parte del Soggetto obbligato nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e il Garante non potranno in nessun caso essere opposti al Comune di Torino, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico del Comune di Torino imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune di Torino, anche nel caso in cui il Soggetto obbligato sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 5. Durata della garanzia

La presente garanzia è efficace a partire dalla data odierna.

- a) In caso di interventi di bonifica / messa in sicurezza permanente, la presente garanzia rimane valida fino a corretta ultimazione degli interventi come attestato dalla certificazione della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in conformità a quanto previsto dal provvedimento che ha autorizzato gli interventi. Qualora la certificazione venga rilasciata per singoli lotti o fasi, la garanzia potrà essere svincolata proporzionalmente a quanto realizzato e certificato.
- b) In caso di interventi di messa in sicurezza operativa, la presente garanzia rimane valida fino all'approvazione e autorizzazione da parte del Comune di Torino dei successivi interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente da realizzarsi alla cessazione dell'attività svolta nel sito, subordinatamente alla prestazione delle corrispondenti eventuali nuove garanzie finanziarie sostitutive della presente.

Per tutto il periodo indicato la garanzia è prestata senza possibilità di revoca o anticipato recesso.

Art. 6. Svincolo della garanzia

Su richiesta del Soggetto obbligato, lo svincolo della garanzia verrà effettuato, una volta verificatesi le condizioni di cui al precedente art. 5 che accertano l'adempimento, mediante provvedimento amministrativo del Comune di Torino che ne dispone lo svincolo.

Art. 7. Surrogazione

Il Garante è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al Comune di Torino in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Soggetto obbligato ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8. Forma delle comunicazioni al Garante

Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC ai seguenti recapiti:

.....

Art. 9. Foro competente

Per ogni controversia il Foro competente è esclusivamente quello di Torino.

IL GARANTE

Nome per esteso del Garante e del/dei funzionario/i firmatari